PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0804(CNS)

7.4.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Renate Weber

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....31

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI (5613/2008),

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0076/2008),

– visti l'articolo 93 e l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2008),

1. approva l'iniziativa Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della

Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia;

5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

6. è determinato a esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia.

Emendamento 1

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia	*Emendamento*
	(8 bis) È importante garantire un'adeguata protezione dei dati personali per tutti i tipi di sistemi di archiviazione di dati personali utilizzati da Eurojust. A tale proposito le norme procedurali sul trattamento e la protezione dei dati personali di Eurojust[1] dovrebbero altresì applicarsi ai casellari manuali strutturati,

cioè a casellari inerenti al caso compilati manualmente da membri o assistenti nazionali e organizzati in modo logico.

[1] GU L 68 del 19.3.2005, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Per garantire un adeguato livello di protezione dei dati non soltanto per i casellari automatizzati ma anche per quelli compilati manualmente, è importante chiarire il significato di casellari manuali strutturati.

Emendamento 2

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia	*Emendamento*
	(8 ter) In sede di trattamento dei dati relativi al traffico di posta elettronica conformente all'articolo 14, paragrafo 1, Eurojust deve provvedere a che il contenuto e i titoli delle e-mail non siano divulgati.

Or. en

Motivazione

Non è accettabile che venga trattato il contenuto delle e-mail o i titoli delle stesse (che si riferiscono al contenuto delle e-mail).

Emendamento 3

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia	*Emendamento*
	(8 quater) Ai fini di determinare quale Stato membro è nelle migliori condizioni per avviare un'azione penale o prendere altri provvedimenti penali occorre tener presenti i diritti della difesa.

Or. en

Emendamento 4

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia	*Emendamento*
	(8 quinquies) Adeguate salvaguardie procedurali, anche nel corso delle indagini, rappresentano una condizione necessaria per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale.

Or. en

Emendamento 5

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia	*Emendamento*
	(8 sexies) Le persone che sono state oggetto di un'indagine penale basata su una richiesta di Eurojust ma nei confronti delle quali non è stata avviata un'azione penale, devono essere informate di tali indagini entro un anno dalla decisione di non luogo a procedere.

Or. en

Emendamento 6

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 septies (nuovo)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia	*Emendamento*
	(8 septies) Gli Stati membri garantiscono mezzi di ricorso giurisdizionale nei casi in cui le indagini sono state svolte su una richiesta di Eurojust basata su motivi insufficienti.

Or. en

Motivazione

In generale, ciascuno Stato membro ha le proprie procedure di ricorso giurisdizionale in caso di indagini abusive o basate su motivi insufficienti. A tale riguardo è importante predisporre una norma comune minima nei casi in cui le indagini sono svolte su richiesta di Eurojust.

Emendamento 7

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 5 bis – paragrafo 3

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia	*Emendamento*
Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora ***non sia individuata alcuna autorità nazionale competente o*** non sia possibile ***individuarla*** in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta.	Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia possibile ***individuare*** un'autorità nazionale competente in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta. ***Ogni qual volta tale potere viene esercitato, il membro interessato della CCE informa quanto prima il Collegio per iscritto delle misure adottate e dei motivi della mancata individuazione dell'autorità nazionale competente in tempo utile.***

Or. en

Motivazione

È inconcepibile che un'autorità nazionale competente non possa essere individuata da un membro nazionale. L'unicà possibilità può essere che essa non possa essere individuata in tempo utile. Inoltre va sottolineanto che tale potere deve essere in primo luogo esercitato da un'autorità nazionale competente e che il membro nazionale di Eurojust deve esercitarlo soltanto in casi urgenti. Pertanto, a titolo di salvaguardia, è utile che il membro nazionale descriva i suoi sforzi tesi a raggiungere in tempo utile un'autorità nazionale competente e spieghi i motivi della mancata individuazione.

Emendamento 8

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a) – punto vi)

Testo del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia	*Emendamento*
vi) adottare misure investigative speciali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

A meno che non sia spiegato in modo chiaro e deliminato ciò che s'intende per queste "misure investigative speciali", la formulazione del punto vi) è troppo vago e potrebbe dar luogo a intepretazioni abusive. In linea di massima, tutti i metodi investigativi legali sono previsti al punto i).

Emendamento 9

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a) – punto vii)

Testo Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI	*Emendamento*
vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è chiaro quali possano essere le "altre misure giustificate ai fini dell'indagine" oltre a quelle previste dal punto i). La formulazione del punto vii) è troppo vago e potrebbe facilmente dar luogo ad abusi in sede di applicazione.

Emendamento 10

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 8

Testo Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI	*Emendamento*
Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni	***1.*** Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. ***2. Gli Stati membri provvedono a che una decisione dell'autorità nazionale competente sia sottoposta a sindacato giurisdizionale prima di essere comunicata a Eurojust.***

Or. en

Emendamento 11

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera c)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI	*Emendamento*
4. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso ***alle:***	4. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso ***a o almeno è in grado di ottenere***
a) informazioni contenute nei seguenti registri:	***le*** informazioni contenute nei seguenti ***tipi di*** registri ***nazionali qualora esistano nel proprio Stato membro***:
i) nel casellario giudiziale ***nazionale***,	i) nel casellario giudiziale,
ii) nei registri delle persone arrestate,	ii) nei registri delle persone arrestate,
iii) nei registri relativi all'indagine,	iii) nei registri relativi all'indagine,
iv) nei registri del DNA;	iv) nei registri del DNA;
b) in registri ***diversi da quelli di cui alla lettera a),*** del proprio Stato membro ***contenenti*** informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.	***v)*** in ***altri*** registri del proprio Stato membro ***qualora ritenga che tali*** informazioni ***siano*** necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che il membro nazionale può avere unicamente accesso ai registri del proprio Stato membro e che non è possibile avere accesso ai registri degli altri Stati membri.

Emendamento 12

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
3. I membri nazionali, in casi urgenti e allorché ***non sia individuata o*** non sia possibile individuare ***alcuna*** autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate.	3. I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia possibile individuare ***un'***autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate. ***Ogni volta che viene esercitata tale prerogativa, il membro nazionale interessato informa senza indugio per iscritto il collegio delle misure adottate e dei motivi per la mancata individuazione dell'autorità nazionale competente in tempo utile.***

Or. en

Motivazione

E' inconcepibile che l'autorità nazionale competente non possa essere individuata da un membro nazionale. L'unica possibilità è che essa non possa essere individuata in tempo utile.

Occorre inoltre sottolineare il fatto che tali poteri devono essere sempre esercitati in primo luogo da un'autorità nazionale competente e che il membro nazionale di Eurojust deve esercitarli solo in casi urgenti. E' pertanto opportuno prevedere la garanzia che un membro nazionale illustri gli sforzi compiuti per entrare in contatto con un'autorità nazionale competente in tempo utile e spieghi i motivi dell'eventuale fallimento.

Emendamento 13

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 14, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
13) agli articoli 14, paragrafo 4, e 16, paragrafo 1, i termini " un indice dei" sono sostituiti da "un sistema automatico di gestione dei fascicoli contenente";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

C'è una gran confusione, che è opportuno chiarire, fra "indice" e "sistema automatico di gestione dei fascicoli". Non è una semplice questione di terminologia ma di contenuti. "Indice" è stato sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli" per cui il testo della Decisione deve riportare ancora "indice".

Emendamento 14

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 15, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafi 1 e 2

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
14) agli articoli 15, paragrafo 4, e 16, paragrafi 1 e 2, il termine "indice" è sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli" e all'articolo 16, paragrafo 1, il termine "un indice" è sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

C'è una gran confusione, che è opportuno chiarire, fra "indice" e "sistema automatico di gestione dei fascicoli". Non è una semplice questione di terminologia ma di contenuti. "Indice" è stato sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli" per cui il testo della Decisione deve riportare ancora "indice".

Emendamento 15

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – sottopunto i)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4***, quali***:"	1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare ***soltanto i seguenti*** dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è di chiarire che soltanto i dati personali cui si fa riferimento al primo paragrafo dell'articolo possono essere oggetto di trattamento e solo se riguardano persone interessate da un'inchiesta penale. La soppressione di "soltanto" nell'emendamento del Consiglio può ingenerare confusione in merito sia ai dati che alle persone cui si riferiscono (ossia testimoni o vittime).

Emendamento 16

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – sottopunto i)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 15 – paragrafo 1 – punto l)

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
l) ***numeri di telefono, dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, registri DNA e fotografie.***	l) ***registri DNA;***
	l bis) fotografie;
	l ter) numeri di telefono;
	l quater) dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica;
	l quinquies) indirizzi di posta elettronica;
	l sexies) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;

Or. en

Emendamento 17

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
b) al paragrafo 2, il termine "soltanto" è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento (mantenimento della parola "soltanto") è di chiarire che soltanto i dati personali cui si fa riferimento al secondo paragrafo dell'articolo possono essere oggetto di trattamento e solo se riguardano testimoni o vittime in un'indagine o azione penale. Nessun altro tipo di dato può essere trattato.

Emendamento 18

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 23 – paragrafo 12

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
	17 bis) l'articolo 23, paragrafo 12 è sostituito dal seguente :
	"12. L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Consiglio *e al Parlamento europeo* una volta all'anno."

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo deve poter esercitare un ruolo di supervisore anche prima che il trattato di Lisbona ne introduca l'obbligo. Non v'è nulla nella vigente legislazione che osti all'esercizio di tale prerogativa.

Emendamento 19

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 26 – paragrafo 1 bis

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol e possa partecipare al suo funzionamento.	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol***, secondo il disposto dell'articolo 10 della Convenzione, basata sull'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)[1]*****,** e possa partecipare al suo funzionamento.

[1] GU C 316 del 27.11.1955, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal Protocollo del 27 novembre (OJ C 2, del 6.1.2004, p. 3).

Or. en

Motivazione

Nella Decisione Eurojust non vi è alcun riferimento al significato dell'espressione "archivio di lavoro per fini di analisi". Per chiarirla si propone di inserire un riferimento alla Convenzione Europol, che sarà sostituito dal riferimento alla Decisione del Consiglio che istituisce un Ufficio europeo di polizia, non appena essa sarà adottata dal Consiglio.

Emendamento 20

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
	19 bis) l'articolo 27, paragrafo 4 è sostituito dal seguente : **"Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da parte dell'Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità di cui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggetti all'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamente sufficiente di protezione dei dati*, ***protezione che sarà valutata in base all'articolo 28, paragrafo 3 delle Norme procedurali sul trattamento e la protezione dei dati personali di Eurojust."***

Or. en

Motivazione

E' importante chiarire come sarà valutata l'adeguatezza del livello di protezione dei dati e non lasciare a organizzazioni e soggetti terzi il compito di decidere caso per caso. E' opportuno al riguardo riferirsi alle norme procedurali Eurojust sul trattamento e la protezione dei dati personali.

Emendamento 21

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
	19 ter) All'articolo 27, è inserito il seguente paragrafo dopo il paragrafo 4: "5 bis. Ogni due anni l'autorità di controllo comune, insieme allo Stato terzo o soggetto interessato di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) valuta l'attuazione delle disposizioni del relativo accordo di cooperazione relativo alla protezione dei dati oggetto di scambio. Il rapporto di valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."

Or. en

Motivazione

Malgrado la presenza di disposizioni sulla protezione dei dati negli accordi di cooperazione con i partner, non è ancora chiaro come le informazioni trasmesse ai partner stessi (organismi e organizzazioni internazionali, paesi terzi) verranno successivamente trattate. Scopo dell'emendamento è pertanto di garantire una valutazione con periodicità biennale. E' il minimo che Eurojust può fare per assicurare il rispetto dei propri standard di protezione dei dati da parte dei suoi partner.

Emendamento 22

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 22, trattino 1 bis (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
	– il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: **"Il presidente, a nome del collegio, riferisce *ogni anno per iscritto al Parlamento europeo e* al Consiglio [...] in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust."**

Or. en

Motivazione

E' importante dare ai deputati la possibilità di dibattere sulle attività di Eurojust e di interpellare il Presidente di Eurojust. Occorre pertanto precisare che la valutazione Eurojust deve essere trasmessa, oltre che per iscritto, anche al Parlamento europeo.

Emendamento 23

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 22, trattino 1 ter (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
	– il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
	"A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust *presenta anche un'analisi delle situazioni in cui i membri nazionali hanno fatto uso dei poteri di cui agli articoli 5 bis, paragrafo 3 e 9 bis, paragrafo 3. La relazione può* inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale."

Or. en

Motivazione

Compito di Eurojust è di coordinare la cooperazione fra le autorità nazionali competenti. Solo in casi urgenti si può ammettere che i membri nazionali di Eurojust esercitino i propri poteri giudiziari. E' dunque importante che la relazione annuale precisi con quanta frequenza e per quali motivi i membri abbiano fatto uso dei propri poteri giudiziari (in altre parole perché non sono stati in grado di identificare tempestivamente l'autorità nazionale).

Emendamento 24

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 22, trattino 1 quater (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
	– il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	"2. *Il rappresentante dell'autorità di controllo comune riferisce* annualmente al Parlamento europeo *in merito alle sue attività* [...]."

Or. en

Motivazione

Le attività di Eurojust comportano una grande mole di dati trattati. E' dunque della massima importanza garantire la protezione dei dati personali. L'autorità di controllo comune è un organo il cui compito è di garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato secondo le regole di Eurojust sulla tutela dei dati. Per assicurare un effettivo controllo democratico il Parlamento europeo deve essere pienamente informato delle attività dell'autorità di controllo comune.

Emendamento 25

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia – Atto modificativo
Articolo 1 – punto 26
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo proposto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Slovenia, dal Regno di Spagna, e dal Regno di Svezia	*Emendamento*
2. La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.	2. La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione ***al Parlamento europeo e*** al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.

Or. en

Motivazione

Anche se il Parlamento europeo è solo consultato (almeno perora e fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona), è importante fornirgli informazioni che gli permettano una supervisione efficace del controllo democratico sulle istituzioni e gli organi UE.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

A cinque anni dalla sua istituzione, Eurojust si è rivelata uno strumento assolutamente essenziale nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tuttavia, alla luce della crescente mobilità, degli effetti della globalizzazione sui reati transfrontalieri così come dei cambiamenti in atto nell'applicazione della cooperazione giudiziaria, emerge ora l'esigenza di modificare la decisione istitutiva di Eurojust adottata nel 2002.

A tal proposito, 14 Stati membri hanno presentato un'iniziativa tesa a modificare la decisione Eurojust del 28 febbraio 2002. L'obiettivo principale della proposta è il rafforzamento del ruolo e delle capacità di Eurojust. Occorre sottolineare che tale proposta riflette (o formalizza) ampiamente le odierne pratiche già esistenti in seno a Eurojust.

I Elementi principali della proposta:

1. Costituzione di una cellula di emergenza ai fini del coordinamento
Il ruolo di Eurojust in qualità di unità di coordinamento richiede una disponibilità di 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per soddisfare tale requisito, si propone la costituzione di una cellula di emergenza disponibile in via permanente. Il compito principale di tale cellula è la mobilitazione dei membri di Eurojust in qualsiasi momento.

2. Ampliamento delle funzioni di Eurojust in qualità di collegio
Si propone di estendere l'intervento formale del collegio a situazioni di stallo di varia natura ove le autorità nazionali competenti o i membri nazionali non siano in grado di raggiungere un accordo.

3. Creazione di una base comune di poteri giudiziari equivalenti per i membri nazionali
Tale elemento rappresenta uno degli aspetti più importanti della proposta. Ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust, riveste un ruolo fondamentale la condivisione di una base comune minima di poteri giudiziari equivalenti per tutti i membri nazionali operanti in qualità di autorità nazionale del proprio Stato membro.

4. Costituzione di un sistema di coordinamento nazionale Eurojust
Si propone l'istituzione di un sistema di coordinamento nazionale Eurojust in ciascuno Stato membro al fine di creare un collegamento a livello nazionale fra Eurojust, la Rete giudiziaria europea (RGE) e varie reti europee attive nel settore. Ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust, un'informazione tempestiva e strutturata rappresenta un fattore di importanza fondamentale. Di conseguenza, il sistema di coordinamento nazionale Eurojust ha altresì il compito di semplificare a livello nazionale la trasmissione a Eurojust di informazioni relative a indagini penali.

5. Consolidamento della trasmissione di informazioni
Come evidenziato al punto precedente, un'informazione tempestiva e strutturata rappresenta un fattore basilare ai fini del funzionamento efficiente di Eurojust. La situazione attuale non obbliga le autorità nazionali a trasmettere informazioni a Eurojust di propria iniziativa. Si propone pertanto di introdurre un obbligo generale che imponga la trasmissione di

informazioni a Eurojust, provvedimento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'organizzazione. La proposta prevede la prescrizione relativa all'adozione di procedure a livello nazionale tese a controllare il rispetto di tale obbligo.

6. Relazioni con la rete giudiziaria europea
Si propone il mantenimento delle due strutture e il miglioramento delle relazioni che intercorrono tra esse sulla base del principio di cooperazione e complementarità. La proposta rafforza la posizione di bilancio della RGE e prevede l'obbligo di scambio di informazioni. Inoltre, la costituzione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust contribuirà a semplificare la collaborazione e guiderà le autorità nazionali verso Eurojust o la RGE sulla base delle caratteristiche specifiche dei singoli casi.

7. Esplicitazione e rafforzamento dei rapporti fra Eurojust e altri partner
La proposta rafforza i rapporti con Europol e la RGE e crea collegamenti con altre agenzie europee e con agenzie internazionali, quali Frontex, SitCen, Interpol e l'Organizzazione mondiale delle dogane.

8. Cooperazione con paesi terzi
La proposta consolida il ruolo di Eurojust nei confronti dei paesi terzi mediante l'introduzione di un elemento nuovo, vale a dire la possibilità per Eurojust di distaccare magistrati di collegamento presso paesi con i quali è in atto lo sviluppo di una cooperazione specifica. Un altro fattore di novità è rappresentato dalla possibilità per Eurojust di eseguire le richieste pervenute da paesi terzi in modo diretto. Tuttavia, ciò è possibile solo nel caso in cui le norme internazionali vigenti in materia prevedano tale procedura. Attualmente tale possibilità non sussiste.

II Posizione della relatrice

La relatrice sostiene la necessità e l'obiettivo della proposta di rafforzare il ruolo e le capacità di Eurojust. Tuttavia, numerose questioni devono essere esaminate in maniera approfondita e risolte ai fini di una corretta ponderazione fra i poteri di Eurojust e dei membri nazionali da una parte e il diritto alla difesa e a un processo equo dell'imputato dall'altra.

La relatrice ritiene estremamente importante garantire un livello adeguato di tutela dei dati personali nell'ambito delle attività svolte da Eurojust. La relatrice è consapevole dell'esistenza di un solido sistema di tutela dei dati in seno a Eurojust. Nell'espletamento delle proprie funzioni Eurojust gestisce tuttavia un notevole volume di dati personali. Da ciò deriva la necessità di prestare maggiore attenzione alle questioni relative alla tutela dei dati. Alcuni emendamenti propongono garanzie aggiuntive per la tutela dei dati in seno a Eurojust. È importante mantenere elenchi esaustivi dei dati, relativi ai soggetti sottoposti a indagine penale, così come dei dati che l'unità Eurojust dovrebbe essere autorizzata a elaborare. Inoltre, la relatrice manifesta preoccupazione circa i dati trasmessi a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Benché i dati possano essere trasmessi unicamente sulla base di accordi firmati da entrambe le parti e soggetti a verifica da parte di esperti nella tutela dei dati, non è noto quanto accada in realtà in fase di trasmissione né se gli accordi in materia siano realmente o adeguatamente attuati. Per tale motivo, la relatrice propone l'introduzione di un meccanismo di valutazione.

La relatrice sostiene la creazione di una base comune di poteri giudiziari equivalenti per i membri nazionali. Tuttavia, occorre rilevare che la funzione di base svolta da Eurojust consiste nel coordinamento della cooperazione giudiziaria. Pertanto, sono introdotti emendamenti relativi a situazioni in cui i membri nazionali hanno esercitato i propri poteri giudiziari in casi d'urgenza. Onde evitare l'abuso di tali poteri, si propone l'introduzione di un sistema di resoconto a posteriori mediante cui riferire le ragioni che hanno impedito l'identificazione tempestiva di un'autorità nazionale competente da parte di un membro nazionale. I dati in questione dovrebbero inoltre essere riportati all'interno delle relazioni annuali di Eurojust. Inoltre, la relatrice giudica impossibile che un qualsiasi membro nazionale non sia in grado di individuare un'autorità competente. Ne consegue che la ragione alla base dell'attribuzione ai membri nazionali della competenza di intervenire in casi d'urgenza dovrebbe essere rimossa.

Si propongono emendamenti tesi a incrementare il livello di tutela dei diritti procedurali, quali il diritto alla difesa, il diritto a essere informati e il diritto al ricorso giudiziario.

La relatrice è inoltre preoccupata in merito all'assenza di riferimenti al Parlamento europeo all'interno degli emendamenti del Consiglio, anche se in futuro, come specificato all'articolo 69 H del trattato di Lisbona, il Parlamento avrà poteri di codecisione in materia e svolgerà un importante ruolo di sorveglianza sull'attività di Eurojust. Di conseguenza, la relatrice ritiene che anche nella fase attuale, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il ruolo del Parlamento europeo in materia di sorveglianza delle attività di Eurojust debba essere ampliato. Risulta dunque importante non soltanto che le informazioni sull'attività di Eurojust siano trasmesse al Parlamento, ma anche che sia presente un rappresentante al fine di consentire ai membri del Parlamento di porre domande e avviare una discussione. Il Parlamento dovrebbe inoltre risultare maggiormente coinvolto nelle questioni relative alla tutela dei dati e ricevere relazioni elaborate dall'Autorità di controllo comune di Eurojust.